

GRADUAZIONE DEI CREDITI E LIQUIDAZIONE. CHE COSA ACCADE SE LA SOMMA NON È SUFFICIENTE A SODDISFARE LE ESIGENZE DI TUTTI GLI AVENTI DIRITTO

# Case all'asta, dal decreto al progetto di riparto

*Le modalità di suddivisione del ricavato della vendita. La "graduatoria" dei creditori*

L'acquisizione delle somme ricavate dalla vendita permettono l'emissione del decreto di trasferimento del bene immobile aggiudicato. Il giudice dell'esecuzione o il delegato predispongono un progetto di distribuzione della somma ricavata fra i vari creditori. "Detto progetto - spiega l'avvocato Emanuele Palmieri - si compone di due parti: la graduazione dei crediti, e la liquidazione degli stessi. La prima parte consiste nella sistemazione dei crediti dal più "qualificato" al meno "qualificato" secondo quanto previsto dalla legge (prededuzione, privilegi, ipoteche, chirografari tempestivi, chirografari tardivi). La seconda parte, invece, consiste in un'operazione di calcolo del capitale degli interessi maturati e delle spese sostenute ed in una successiva operazione di ripartizione fra creditori concorrenti".

Quando la somma ricavata dalla vendita sia sufficiente a soddisfare tutti i creditori, non sorgono, ovviamente, particolari problemi; quando ciò non dovesse avvenire, vanno soddisfatti creditori in ordine di grado, come sopra detto, fino ad esaurimento della somma, residuando l'incapienza di alcuni creditori, che rimangono, in buona sostanza, a mani vuote, in

quanto la somma ricavata dalla vendita non è stata sufficiente a soddisfare anche i loro crediti.

"Discorso diverso si ha quando - continua l'avvocato Palmieri - vi sono creditori "concorrenti", ma la somma sia insufficiente. Per intenderci, facciamo un esempio: sono da distribuire 75,00 euro fra due creditori di pari grado, di cui uno vanta un credito di 100,00 euro ed un altro un credito di 50,00 euro: non potendo essere soddisfatti per intero, gli stessi vanno soddisfatti "in proporzione" dei rispettivi crediti. Dividendo la somma da distribuire (75,00) per la somma di crediti vantati (150,00) si ottiene la cosiddetta "percentuale di capienza", che, nel nostro caso, è pari a 0,50; moltiplicando detta percentuale per i singoli crediti, si otterrà l'importo dovuto, e cioè prenderà 50,00 chi doveva avere 100,00; prenderà 25,00 chi doveva avere 50,00".

Redatto il progetto di distribuzione, il giudice fissa un'udienza per la discussione e l'approvazione dello stesso. Il progetto può approvarsi esplicitamente, con espressa dichiarazione all'udienza, ovvero implicitamente se, verificata la ritualità degli avvisi, nessuna delle parti compaia all'udienza. "Quest'ultima ipotesi - osser-

va l'avvocato Palmieri - costituisce uno dei pochissimi casi in cui la legge ricollega ad un comportamento negativo (mancata comparizione all'udienza) un effetto positivo (approvazione del progetto di distribuzione). L'approvazione del progetto determina che il giudice dell'esecuzione ordini alla cancelleria di predisporre i mandati di pagamento in favore degli aventi diritti così come indicati nel progetto, ed all'esito, la procedura esecutiva si estingue. Se non c'è approvazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, decide le contestazioni, con ordinanza e quindi, non appena la decisione fosse definitiva, il cancelliere redige i mandati di pagamento, così come sopra si è già detto. Ai sensi della legge 302/98, il progetto di distribuzione può essere anche predisposto dal professionista delegato (dal giudice dell'esecuzione), anche per questo solo ed unico atto".

"Il progetto così predisposto - conclude l'avvocato - viene portato all'attenzione del giudice dell'esecuzione, che, esaminato lo stesso, fissa l'udienza innanzi a sé per la discussione, tra i creditori partecipanti al procedimento esecutivo".

